



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 26/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 86

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 618 del 26/01/2022

**OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS. N.42/04 E S.M.I.
PROGETTO DI ELETTRIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA IONICA -1A FASE SIBARI-
CATANZARO LIDO - SOCIETÀ RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA TRATTO NEL COMUNE DI
CALOPEZZATI (CS). .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

Vista la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 recante la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

Visto il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 191 del 08/11/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ingegnere Gianfranco Comito.

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n.9496 del 22.09.2021, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.6 “Educazione e Formazione Ambientale- Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

Preso atto che il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, non ha modificato il settore Educazione e Formazione Ambientale- Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale;

Visto il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica” - incardinata nel Settore n. 6;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

Vista la L.R. n. 3/95;

Vista la L.R. n. 14/2016;

Vista l’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

Visto il D.P.C.M. del 12/12/2005;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

Vista l’istanza prodotta dalla Società RFI Rete ferroviaria Italiana rappresentata dall’ing. Giuseppe Cataldo **acquisita al protocollo SIAR** n. 205604 del 12 giugno 2018, munita degli elaborati progettuali, con la quale è stata richiesta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento “**Progetto di elettrificazione linea ferroviari ionica -1ª fase SIBARI-CATANZARO LIDO**”;

Considerata l’importanza strategica che l’intervento progettuale in esame riveste per le Province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, nell’ambito della pubblica mobilità e i relativi servizi alla stessa connessi;

Visto, per come dichiarato nella certificazione rilasciata dai seguenti comuni interessati, che l’area di ubicazione dell’intervento è conforme alla normativa del piano comunale (PRG-PSC) nonché al QRTP:

- Comune di Crotone con nota prot. n. 43354 del 12/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Città di Cutro con nota attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Strongoli con nota attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Melissa nota prot. 6979 del 28/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PSC e al QRTP;
- Comune di Cirò Marina con nota del 03/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Cirò con nota del 03/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell’intervento al vigente PRG e al QRTP;

- Comune di Crucoli con nota prot. 5468 dell'11/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG al PSC adottato e al QRTP;
- Comune di Catanzaro con nota prot. 67346 dell'11/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Simeri Crichi con nota prot. 4829/4830 del 28/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Sellia Marina con nota del 02/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Cropani con nota del 10/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Città di Sersale con nota del 22/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Botricello con nota prot. 7838 del 12/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Belcastro con nota del 02/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Cassano All'Jonio con nota prot. 20703 del 27/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Corigliano-Rossano con nota prot. 22225 del 25/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Calopezzati con nota prot. 2329 del 20/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Pietrapaola con nota prot. 2504 del 25/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PSC e al QRTP;
- Comune di Crosia con nota prot. 18125 del 28/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Mandatoriccio con nota prot. 3791 del 12/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Scala Coeli con nota prot. 1715 del 26/06/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;
- Comune di Cariatì con nota prot. 8208 del 12/07/2018 attesta la conformità urbanistica dell'intervento al vigente PRG e al QRTP;

Vista la nota di questo Settore prot. 266866 del 31/07/2018, corredata della relazione tecnica illustrativa datata 31/07/2018 con la quale si richiede alla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone il parere vincolante previsto dall'articolo 146 comma 5 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

Visto il parere 9748 del 07/08/2018, obbligatorio e vincolante, espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone in senso favorevole con prescrizioni, acquisito al protocollo SIAR in data 08/08/2018 al n. 277549 e successiva integrazione con nota n. 9830 del 08/08/2018 acquisita al protocollo SIAR in data 08/08/2018 al n. 278030;

Preso atto del citato parere e della successiva integrazione, con cui si esprime parere favorevole relativamente al progetto denominato: **"Progetto di elettrificazione linea ferroviari ionica -1ª fase SIBARI-CATANZARO LIDO", alle seguenti condizioni:**

- la linea palificata, al fine di salvaguardare i valori paesaggistici presenti sugli ambiti tutelati e consentire una migliore percezione visiva dovrà essere realizzata, sul lato "a monte" della stessa tratta ferroviaria. Ciò consentirà, in particolare, ai viaggiatori di osservare la costa ionica senza le sgradevoli interruzioni visive costituite dalla successione dei pali TE.
- Risultando dagli elaborati progettuali le opere in calcestruzzo (plinti di fondazione o altro) emergenti rispetto al calpestio, dovranno essere rivestite su tutte le facce a vista in pietra locale. Il materiale di rivestimento dovrà essere compatibile con quello reperibile *in situ*, ovvero, a spacco di cava.
- Sono escluse dal presente provvedimento le opere non previste in progetto quali il cavalcaferrovia del lotto 2 km 261+243 e del lotto 3 cavalcaferrovia km 13+600 e la galleria di Cutro. Qualora sia necessario in futuro intervenire su questi manufatti si rammenta la

necessità di provvedere ad una verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04. Va da sé, che, in caso di esito positivo della verifica dell'interesse culturale, i manufatti risulterebbero soggetti alle disposizioni di tutela della parte II dello stesso decreto e dovranno essere singolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 21 del richiamato D. Lgs. n. 42/04.

- Per quanto riguarda le restanti opere non facenti parte del progetto in oggetto, ma necessarie al completamento dei lavori di elettrificazione della linea quali le sottostazioni elettriche si ribadisce quanto emerso nello studio di fattibilità in merito alle opere di mitigazione.

Preso atto che nel citato parere e successiva integrazione espresso dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, allegati al presente decreto, nella parte contenente gli aspetti Archeologici la Soprintendenza **ha sospeso il parere in alcuni tratti e precisamente:**

1. Nel tratto compreso fra le stazioni di Sibari e la stazione di Corigliano (esclusa), in quanto la linea ferroviaria attraversa un'ampia area sottoposta a vincolo indiretto nei comuni di Cassano all'Ionio e di Corigliano-Rossano (ambito Corigliano). Nel comune di Cassano all'Ionio fra la particella 9 del foglio Catastale 56 e il corso del fiume Crati, la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo indiretto con in edificabilità assoluta ai sensi del D.M. 08/07/1975. Nel decreto, all'articolo 1, lettera c, punto 4, si legge che è fatto divieto di *“eseguire palificazioni per nuove condotte elettriche o simile”*;
2. nel tratto compreso fra il Fiume Crati e il Torrente San Mauro la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi del D.M. 6/11/1982 nel quale, al punto e, n. 4 si legge che *“è vietato di eseguire palificazioni per nuove condotte elettriche o simili”*
3. Nel tratto del comune di Crucoli (KR), Foglio 3 particella 1 limitatamente ad una lunghezza di metri lineari 250 ca. distante 100 m dal casello riportato al foglio 3, particella 8, in direzione nord (lato Metaponto), in quanto sottoposta al vincolo indiretto ai sensi del D.M. 09/01/1981 nel quale è fatto divieto di *“realizzazione di nuovi cavi aerei o sotterranei di qualunque tipo e natura”*;
4. del tratto nel comune di Calopezzati (CS), in località Galice (Foglio Catastale 12). *“per metri lineari 165 tra le pp.cc. 1 e 208”* la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo archeologico indiretto ai sensi del D.M. 11/10/1999 nel quale all'art. 2 lettera h, *“è fatto divieto di installare tralicci, cavi aerei e palificazioni di qualsiasi tipo”*;

Preso atto che nel citato parere e successiva integrazione, espressi dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, per questi tratti è stato chiesto alla Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali della Calabria, una variazione del vincolo archeologico esistente;

VISTO il Decreto n.8940 del 09/08/2018 avente ad oggetto: “Rilascio autorizzazione Paesaggistica art. 146 D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. Progetto di elettrificazione linea ferroviaria ionica – 1ª fase Sibari-Catanzaro Lido – Società RFI Rete Ferroviaria Italiana rappresentata dall'ing. Salvatore Leocata” dove si è provveduto a:

1. **“rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e legge regionale 3/95, alla Società RFI Rete ferroviaria Italiana rappresentata dall'ing. Salvatore Leocata, relativamente al progetto denominato: “Progetto di elettrificazione linea ferroviari ionica -1ª fase SIBARI-CATANZARO LIDO” ad esclusione dei seguenti tratti:**
 - *del tratto compreso fra le stazioni di Sibari e la stazione di Corigliano (esclusa), in quanto la linea ferroviaria attraversa un'ampia area sottoposta a vincolo indiretto nei comuni di Cassano all'Ionio e di Corigliano-Rossano (ambito Corigliano). Nel comune di Cassano all'Ionio fra la particella 9 del foglio Catastale 56 e il corso del fiume Crati, la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo indiretto con in edificabilità assoluta ai sensi del D.M. 08/07/1975. Nel decreto, all'articolo 1, lettera c, punto 4, si legge che è fatto divieto di “eseguire palificazioni per nuove condotte elettriche o simile”.*

- del tratto compreso fra il Fiume Crati e il Torrente San Mauro la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi del D.M. 6/11/1982 nel quale, al punto e, n. 4 si legge che "è vietato di eseguire palificazioni per nuove condotte elettriche o simili"
- del tratto del comune di Crucoli (KR), Foglio 3 particella 1 limitatamente ad una lunghezza di metri lineari 250 ca. distante 100 m dal casello riportato al foglio 3, particella 8, in direzione nord (lato Metaponto), in quanto sottoposta al vincolo indiretto ai sensi del D.M. 09/01/1981 nel quale è fatto divieto di "realizzazione di nuovi cavi aerei o sotterranei di qualunque tipo e natura";
- del tratto nel comune di Calopezzati (CS), in località Galice (Foglio Catastale 12). "per metri lineari 165 tra le pp.cc. 1 e 208" la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo archeologico indiretto ai sensi del D.M. 11/10/1999 nel quale all'art. 2 lettera h, "è fatto divieto di installare tralicci, cavi aerei e palificazioni di qualsiasi tipo";

alle seguenti condizioni:

- la linea palificata, al fine di salvaguardare i valori paesaggistici presenti sugli ambiti tutelati e consentire una migliore percezione visiva dovrà essere realizzata, sul lato "a monte" della stessa tratta ferroviaria. Ciò consentirà, in particolare, ai viaggiatori di osservare la costa ionica senza le sgradevoli interruzioni visive costituite dalla successione dei pali TE.
 - Risultando dagli elaborati progettuali le opere in calcestruzzo (plinti di fondazione o altro) emergenti rispetto al calpestio, dovranno essere rivestite su tutte le facce a vista in pietra locale. Il materiale di rivestimento dovrà essere compatibile con quello reperibile in situ, ovvero, a spacco di cava.
 - Sono escluse dal presente provvedimento le opere non previste in progetto quali il cavalcaferrovia del lotto 2 km 261+243 e del lotto 3 cavalcaferrovia km 13+600 e la galleria di Cutro. Qualora sia necessario in futuro intervenire su questi manufatti si rammenta la necessità di provvedere ad una verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04. Va da sé, che, in caso di esito positivo della verifica dell'interesse culturale, i manufatti risulterebbero soggetti alle disposizioni di tutela della parte II dello stesso decreto e dovranno essere singolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 21 del richiamato D. Lgs. n. 42/04.
 - Per quanto riguarda le restanti opere non facenti parte del progetto in oggetto, ma necessarie al completamento dei lavori di elettrificazione della linea quali le sottostazioni elettriche si ribadisce quanto emerso nello studio di fattibilità in merito alle opere di mitigazione.
2. di prendere atto del parere datato 07/08/2018 prot. n. 9748 e successiva integrazione con nota n. 9830 del 08/08/2018 espressi dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, allegati al presente decreto, contenenti anche gli aspetti Archeologici, di cui si raccomanda la puntuale osservanza;
 3. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni ed il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato";

Visto il parere 2595 del 25/03/2021, obbligatorio e vincolante, espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza in senso favorevole con prescrizioni, acquisito al protocollo SIAR in data 14/04/2021 al n. 167342 per il tratto ricadente in località Gadice, Foglio 12 part.IIIa 10/parte del Comune di Calopezzati (CS);

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

1. di rilasciare **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e legge regionale 3/95, alla Società RFI Rete ferroviaria Italiana, relativamente al progetto denominato: **"Progetto di elettrificazione linea ferroviari ionica -1ª fase SIBARI-CATANZARO LIDO" per il tratto**

ricadente in località Gadice, Foglio 12 part.IIIa 10/parte del Comune di Calopezzati (CS)
dove la ferrovia attraversa un'area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi del D.M. 11/10/1999;

alle seguenti condizioni:

- la linea palificata, al fine di salvaguardare i valori paesaggistici presenti sugli ambiti tutelati e consentire una migliore percezione visiva dovrà essere realizzata, sul lato "a monte" della stessa tratta ferroviaria. Ciò consentirà, in particolare, ai viaggiatori di osservare la costa ionica senza le sgradevoli interruzioni visive costituite dalla successione dei pali TE.
 - Risultando dagli elaborati progettuali le opere in calcestruzzo (plinti di fondazione o altro) emergenti rispetto al calpestio, dovranno essere rivestite su tutte le facce a vista in pietra locale. Il materiale di rivestimento dovrà essere compatibile con quello reperibile *in situ*, ovvero, a spacco di cava.
 - Sono escluse dal presente provvedimento le opere non previste in progetto quali il cavalcaferrovia del lotto 2 km 261+243 e del lotto 3 cavalcaferrovia km 13+600 e la galleria di Cutro. Qualora sia necessario in futuro intervenire su questi manufatti si rammenta la necessità di provvedere ad una verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04. Va da sé, che, in caso di esito positivo della verifica dell'interesse culturale, i manufatti risulterebbero soggetti alle disposizioni di tutela della parte II dello stesso decreto e dovranno essere singolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 21 del richiamato D. Lgs. n. 42/04.
 - Per quanto riguarda le restanti opere non facenti parte del progetto in oggetto, ma necessarie al completamento dei lavori di elettrificazione della linea quali le sottostazioni elettriche si ribadisce quanto emerso nello studio di fattibilità in merito alle opere di mitigazione;
 - di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica, inoltre, è rilasciata nel rispetto delle **prescrizioni** espresse nel parere n. 2595 del 25/03/2021, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i. la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni ed il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
3. di dare atto che il presente decreto è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e di danno ambientale da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado;
4. Di Trasmettere la presente Autorizzazione Paesaggistica:
- a) alla Società RFI Rete ferroviaria Italiana;
 - b) al comune di Calopezzati (CS);
 - c) Al Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza.

Di Provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Catanzaro

PERRONE RAFFAELE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FINATI LUCIANO

(con firma digitale)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA PROVINCIA DI COSENZA

*Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013*

MIBACT|MiC_SABAP-CAL|25/03/2021|0002595-P -

*U.D.P. A.C.
Piemonte
Cosenza, 24 marzo 2021*

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e territorio
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.ca
labria.it

Rfi Rete Ferroviaria Italiana
Ing. Salvatore Leocata
rfi-din-dis.cal@pec.rfi.it

Ministero della cultura
Direzione Generale ABAP
Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale MiC per la Calabria
mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

Regione Calabria
Dip.to Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabri
a.it

E. p.c.
All'Area II – Patrimonio Archeologico
sabap-
cal.patrimonioarcheologico@beniculturali.it

Oggetto: Calopezzati (Cs), località Gadice. Foglio 12 part.lla 10/parte. *Progetto di elettrificazione della linea ferroviaria ionica – I fase Sibari-Catanzaro Lido. Aspetti archeologici. Parere.*

Premesso che, in data 08/08/2018 con nota protocollo n. 9830, l'allora SABAP CZ CS KR, in merito all'autorizzazione per i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria ionica - I fase Sibari-Catanzaro Lido, aveva sospeso il proprio parere di competenza in quanto nel Comune di Calopezzati, nella particella di cui all'oggetto, interessata dai lavori summenzionati, la prescrizione di tutela indiretta del vincolo archeologico (D.M. 11/10/1999, art. 2 lettera h) vietava "di installare tralicci, cavi aerei e palificazione di qualunque tipo";

considerato che, per la particella di cui all'oggetto, è pervenuta modifica della succitata prescrizione di tutela indiretta con Decreto del Segretariato Regionale n. 8 del 25.01.21, acquisito agli atti di questo ufficio con protocollo n. 712 del 02/02/2021 e notificato ai diretti interessati con nota protocollo n. 1475 del 23/02/2021;

preso atto che l'art. 1 del summenzionato Decreto dispone "divieto per nuovi cavi aerei o sotterranei di qualunque tipo e natura, ad eccezione di quelli necessari alle opere di elettrificazione della linea ferroviaria, la cui esecuzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente";

tutto ciò premesso e considerato lo scrivente ufficio non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza; Tel. 0984.75905-6-7
PEC: mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-cal@beniculturali.it



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 167342 del 13/04/2021

Tuttavia, per evitare danni eventuali al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbero derivare dal rinvenimento di beni archeologici, si prescrive la presenza continua di uno o più professionisti archeologi di comprovata esperienza durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra, in base ai fronti di scavo aperti in contemporanea.

In caso di rinvenimenti (stratigrafie e/o strutture antiche) sarà cura della committenza segnalarli tempestivamente a questa Soprintendenza che valuterà i necessari provvedimenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 42/2004. Questo ufficio detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi che potranno comportare anche eventuali approfondimenti, ampliamenti di indagine e/o varianti tecniche rispetto all'intervento previsto.

Il posizionamento e la georeferenziazione di quanto emerso sarà effettuato da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel rilievo archeologico e nella documentazione grafica ovvero dallo stesso archeologo incaricato della sorveglianza se in possesso dei medesimi requisiti.

Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica, documentazione fotografica, eventuali elenchi dei materiali e/o delle cassette) anche in caso di esito negativo delle indagini archeologiche.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, i professionisti indicati potranno rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato e classificato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite e idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad es. frammenti di statue, iscrizioni), oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei c.d. small finds), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

Si richiede di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo, non inferiore a 7 giorni, così da concordare l'eventuale presenza del funzionario archeologo di zona all'avvio delle operazioni di scavo e di trasmettere contestualmente il curriculum vitae del professionista incaricato per le valutazioni di competenza.

Tutte le spese sono da ritenersi a carico della committenza.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Francesca Spadolini

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Fabrizio Sudano

Firmato digitalmente da

Fabrizio Sudano

Q = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza; Tel. 0984.75905-6-7

PEC: mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it

PEC: sabap-cal@beniculturali.it